



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI ORTI URBANI COMUNITARI (OUC) IN AREE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Finalità e obiettivi.....	3
Art. 4 – Parti interessate e competenze	3
TITOLO II DISPOSIZIONI INERENTI ALL'AREA AD ORTI URBANI COMUNITARI.....	4
Art.5 - Richiesta dell'area	4
Art. 6 – Istruttoria e progetto	5
Art. 7 – Durata	6
Art. 8 – Decadenza, revoche e modifiche	7
Art. 9 – Condizioni finanziarie	7
TITOLO III GESTIONE.....	8
Art. 10 - Condizioni generali	8
Art. 11 – Obblighi del Gestore.....	10
TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEI LOTTI	11
Art. 12 – Assegnazione dei lotti.....	11
Art. 13 - Criteri di assegnazione dei lotti in un Orto Urbano Comunitario	12
Art. 14 - Conduzione del Lotto in Orto Urbano Comunitario	12
Art. 15 - Revoca dell'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario	13
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 16 – Responsabilità civile.....	14
Art. 17 – Controlli e sanzioni.....	14
Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie.....	15

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. In conformità al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, con il presente Regolamento la città di Anzio disciplina i criteri e le modalità per la realizzazione e gestione di aree verdi sul territorio comunale da destinare ad “Orti Urbani Comunitari” su richiesta di gruppi di cittadini e loro forme associative.

2. L'Amministrazione comunale di Anzio prevede l'applicazione del presente Regolamento alle aree ad Orti Urbani Comunitari realizzate su terreno comunale attraverso lo strumento dei Patti di Collaborazione (Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di C.C. n. 51 del 07.12.2023).

Art. 2 – Definizioni

1. AREA AD ORTO URBANO COMUNITARIO: un qualunque appezzamento di terreno, all'interno del perimetro del territorio comunale, adibito alla soddisfazione dell'interesse pubblico mediante la destinazione ad Orti Urbani Comunitari che coinvolgono forme aggregate di cittadini.

2. LOTTO IN ORTO URBANO COMUNITARIO: appezzamento di superficie fino ad un massimo di 100 mq assegnato nell'ambito di un Orto Urbano Comunitario dal Gestore ad uno o a più soggetti. Dimensioni superiori possono essere previsti all'interno dell'Orto Urbano Comunitario nei seguenti casi:

a) ORTO/GIARDINO CONDIVISO: area da coltivare collettivamente;

b) ORTO/GIARDINO DIDATTICO: area da destinare alle scuole presenti nel territorio comunale o ad attività di formazione e didattica;

c) ORTO/GIARDINO SOCIALE INCLUSIVO: area da destinare ad orti con speciale conformazione o rialzati, da destinare a soci con bisogni speciali.

3. GESTORE: organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di Enti del Terzo Settore e/o Enti Pubblico, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 con cui, a seguito di richiesta, potrà essere stipulato un patto di collaborazione per un'area ad Orto Urbano Comunitario, per la sua realizzazione e gestione.

4. ASSEGNATARIO: soggetto che ha avuto in assegnazione dal Gestore un Lotto in Orto Urbano Comunitario, sia esso singola persona o in forma aggregata di persone.

5. STRUTTURA AMMINISTRATIVA ASSEGNATARIA (SAA): struttura amministrativa che ha tra le sue competenze quella di stipulare un patto di collaborazione per la gestione condivisa dell'area verde da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario di cui può essere titolare o assegnataria.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Art. 3 – Finalità e obiettivi

1. Attraverso il presente Regolamento per la realizzazione e la gestione di Orti Urbani Comunitari, l'Amministrazione intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare la resilienza della comunità, incrementando il consumo alimentare sano e consapevole;
- b) valorizzare il verde e il paesaggio urbano, di cui gli orti urbani sono elemento costituente;
- c) incentivare buone pratiche relative all'uso e al recupero, riciclo e riutilizzo delle risorse (suolo, acqua, energia);
- d) favorire buone pratiche di organizzazione e gestione spaziale e colturale delle aree adibite ad Orti Urbani Comunitari attraverso una regolamentazione delle strutture, delle infrastrutture e dei materiali;
- e) escludere l'introduzione e la coltivazione o l'allevamento negli orti urbani di specie esotiche invasive, come definite all'articolo 3 del Regolamento (UE) n.1143/2014, recepito con il D.Lgs. 230/2017;
- f) promuovere, all'interno dell'area ad Orto Urbano Comunitario, un approccio agro-ecologico basato sull'utilizzo di materiale di propagazione non OGM e di prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, come definite dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165;
- g) Favorire l'inclusione sociale delle categorie più fragili della popolazione, con particolare riferimento alle persone in condizione di povertà estrema, a coloro che sono affette da dipendenze e/o con disagio psichico
- h) incentivare il coinvolgimento attivo di altri attori territoriali sia pubblici che del privato sociale (scuole, enti del Terzo Settore, strutture ospedaliere e ri-abilitative, ecc.) con la finalità di attivare collaborazioni per il raggiungimento di progetti e percorsi che rispondano all'art. 6, comma 2, punto e) e comma 4;
- i) creare percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano, sviluppando momenti di socialità e di incontro mirati all'integrazione e all'interculturale.

Art. 4 – Parti interessate e competenze

1. Alla Struttura Amministrativa Assegnataria dell'area competono:

- a) gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera a e b;
- b) la raccolta delle richieste di Aree da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario e relativa documentazione inoltrate dal richiedente;
- c) il controllo sulla formazione e successive modificazioni della graduatoria dei richiedenti un Lotto in un Orto Urbano Comunitario anche ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nell'art. 13 del presente Regolamento;
- d) il conferimento dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario il Gestore richiedente tramite patto di collaborazione;
- e) la redazione del patto di collaborazione per l'assegnazione dell'area e del relativo disciplinare tramite il coinvolgimento attivo degli utenti dell'area e del Gestore;
- f) l'organizzazione di riunioni annuali per monitorare lo stato dell'arte dell'Orto Urbano Comunitario e il conseguente aggiornamento dei relativi dati;

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

g) l'organizzazione ciclica di momenti formativi rivolti agli Orti Urbani Comunitari e agli artisti, finalizzati in primis all'avvicinamento e corretta applicazione del presente Regolamento, nonché al sostegno della qualità d'azione degli attori che realizzano e cooperano al progetto comunitario retrostante l'orto urbano.

h) la produzione delle prime analisi delle acque irrigue e del terreno, per individuare eventuali contaminazioni da elementi di potenziale tossicità.

2. Al Gestore che gestisce l'Area ad Orto Urbano Comunitario spetta:

a) la raccolta delle richieste di Lotti e la formazione della graduatoria;

b) l'assegnazione dei Lotti;

c) il controllo delle attività esercitate dagli assegnatari dei lotti secondo quanto riportato dal presente Regolamento;

d) l'accesso all'acqua potabile all'interno dell'area (**facoltativo**);

3. Nell'ipotesi in cui l'area risulti contaminata, il Gestore può chiedere la sostituzione della stessa o rinunciare alla gestione.

TITOLO II DISPOSIZIONI INERENTI ALL'AREA AD ORTI URBANI COMUNITARI

Art.5 - Richiesta dell'area

1. La richiesta dell'area deve essere presentata in via prioritaria da una Associazione iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) non avente scopo di lucro e/ da un Ente Pubblico, e in subordine da gruppi di cittadini non ancora costituitisi in Associazione (ma che si impegnino a farlo entro la data di stipula del Patto di Collaborazione), alla Struttura Amministrativa Assegnataria utilizzando il modello predisposto a tal fine.

2. Per richiedere la gestione dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, il proponente deve impegnarsi ad allegare i seguenti documenti:

a) l'Atto Costitutivo e lo Statuto (se Associazione);

b) l'impegno a costituirsi in associazione, come indicato nel comma 1 di cui al presente art.;

c) il Regolamento interno che si intende adottare, coerente con il presente Regolamento e contestualizzato nella realtà territoriale;

d) il "Progetto", costituito da una relazione descrittiva e dai relativi elaborati grafici, così come definito nel comma 2 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

3. Alla richiesta di potere gestire l'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario sono inoltre allegati:

a) la dichiarazione di presa visione ed accettazione di quanto disposto nel presente Regolamento;

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

b) la lettera d'impegno a stipulare polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT).

Art. 6 – Istruttoria e progetto

1. Le aree proposte sono sottoposte a verifica da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria competente in ordine a:

- a) proprietà e disponibilità delle aree, eventuali vincoli, esistenza di altri progetti o programmi di opere pubbliche o di pubblico interesse già avviati dall'amministrazione comunale o che la stessa intende avviare, nonché la disponibilità idrica ed elettrica;
- b) esistenza presso i propri uffici di risultanze da cui emerga l'eventuale presenza di inquinanti o elementi di criticità rispetto allo stato dell'area, che emergono dalle analisi chimico, relativamente alla sua idoneità per la realizzazione di un Orto Urbano Comunitario. Tali risultanze sono comunicate al soggetto richiedente.

2. Il progetto deve contenere:

- a) ortofoto dell'Area da destinare ad Orto Urbano Comunitario per la quale il Gestore ha presentato domanda con indicati nello specifico il perimetro della stessa, gli ingressi e i punti acqua ivi presenti (sorgenti, fontanelle pubbliche, corsi d'acqua, pozzi ecc.);
- b) rappresentazione dell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario per la quale il Gestore ha presentato domanda su planimetria catastale;
- c) elenco degli interventi che il Gestore intende realizzare nell'Area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, e il piano dei costi;
- d) descrizione accurata delle modalità di perseguimento del seguente obiettivo:
 - promozione di una collettività coesa e inclusiva, attenta ai bisogni delle persone fragili (con particolare riferimento alle categorie di cui all'art.3 comma g del presente regolamento).
- e) descrizione accurata di almeno uno tra i seguenti obiettivi:
 - recupero e valorizzazione del paesaggio;
 - tutela e valorizzazione della biodiversità e delle risorse naturali;
- f) documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento della presentazione della domanda da parte del Gestore.

3. Il progetto deve contenere, descrizione e posizionamento delle alberature presenti per le aree nelle quali si prevede il passaggio e/o lo stazionamento di pedoni e/o automezzi (la competenza sugli interventi di potatura per la riduzione del rischio arboreo sugli alberi che risultassero danneggiati o malati rimane alla Struttura Amministrativa Assegnataria e ai servizi deputati).

4. Ogni eventuale anomalia o situazione che possa arrecare danno o pericolo a cose e/o persone, va tempestivamente segnalata alla Struttura Amministrativa Assegnataria.

5. Qualora più richiedenti concorrano per la realizzazione di un orto urbano comunitario sullo stesso sito, la Struttura Amministrativa Assegnataria, ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione condivisa da tutti i concorrenti, procede alla selezione mediante attribuzione dei punteggi sottoelencati, designando un Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che nomina una commissione di valutazione:

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- a) fino a 20 punti per l'obiettivo di cui al comma 2 e) del presente articolo;
 - b) fino a 10 punti per ciascuno degli OBIETTIVI di cui al comma 2 f) del presente articolo e fino ad un massimo di 20 punti;
 - c) fino a 10 punti per PERCORSI DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA, SULLA STORIA, SULLE CARATTERISTICHE ED IDENTITA' DEL TERRITORIO;
 - d) fino a 5 punti se viene indicato il coinvolgimento di un GARDENISER, funzione di coordinamento dell'Orto Urbano Comunitario come definito all'art. 14 comma 5 del presente Regolamento.
- A parità di punteggio l'area sarà affidata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. La Struttura Amministrativa Assegnataria, per garantire trasparenza e uniformità di giudizio, pubblica gli esiti della valutazione sul proprio sito web.

6. Il Gestore, alla stipula del patto di collaborazione, deposita polizza assicurativa contro rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT).

7. Al momento della consegna dell'area viene redatto verbale dal quale risulti la descrizione dello stato dell'area e degli eventuali vizi riscontrati. Tale verbale viene redatto effettuando una comparazione con quanto indicato nel "progetto" presentato dal Gestore presso la Struttura Amministrativa Assegnataria. Con la sottoscrizione del verbale il Gestore accetta l'area nello stato in cui si trova.

8. La Struttura Amministrativa Assegnataria comunica l'attivazione del patto di collaborazione all'Ufficio dell'Amministrazione Condivisa (UAC) per l'aggiornamento dell'inventario che ne dà opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale alla sezione "Beni comuni e amministrazione condivisa".

9. Non è ammessa alcuna forma di sub affido, anche parziale.

10. Su richiesta degli interessati la Struttura Amministrativa Assegnataria valuta il successivo ampliamento dell'area in caso di insufficienza delle aree oggetto del patto di collaborazione rispetto al numero dei richiedenti, tenuto conto dei positivi risultati già raggiunti.

11. La giunta comunale può deliberare ulteriori linee di indirizzo e di supporto per la predisposizione del Regolamento interno e l'attuazione del Progetto di cui all'art. 5, comma 2 lettera c / d

Art. 7 – Durata

1. L'area da destinare ad Orto Urbano Comunitario è un bene pubblico: una volta realizzato, l'Orto Urbano Comunitario diviene un bene comune, in quanto viene utilizzato dalla comunità, che ne preserva peculiarità ambientale, accessibilità e utilità collettiva attraverso l'attuazione di un progetto di orto urbano comunitario. La sua realizzazione, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 9, è in capo al Gestore a seguito della stipula di un patto di collaborazione con la Struttura Amministrativa Assegnataria. Il contenuto del patto di collaborazione può variare in relazione al grado di complessità del progetto e con esso la sua durata. Per quanto riguarda un'area adibita ad Orto

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Urbano Comunitario il patto di collaborazione non supera i 9 anni di durata e può essere stipulato per ulteriori 9 anni, come da regolamento dei Patti di Collaborazione Complessi.

2. Il Gestore, in caso intenda stipulare un nuovo patto di collaborazione, deve presentare istanza formale alla Struttura Amministrativa Assegnataria almeno tre mesi prima della data di scadenza del patto in essere. La richiesta, che non costituisce vincolo per la Struttura Amministrativa Assegnataria, se accolta porta alla stipula di un nuovo patto di collaborazione.

3. Qualora allo scadere del patto di collaborazione, la Struttura Amministrativa Assegnataria non confermi di volere procedere alla stipula di un nuovo patto di collaborazione, il Gestore ha l'obbligo di restituire l'area entro tre mesi decorrenti dalla fine del ciclo vitale delle coltivazioni stagionali in atto e/o dal primo raccolto, libera dalle opere amovibili, salvo diversi accordi con la Struttura Amministrativa Assegnataria.

Art. 8 – Decadenza, revoche e modifiche

1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 15 e dall'art. 16, comma 4, la Struttura Amministrativa Assegnataria adotta un provvedimento di decadenza del Gestore dell'area, con riserva di istanza risarcitoria, in caso di gravi o reiterate inadempienze del Gestore rispetto agli obblighi previsti nel presente Regolamento.

2. La Struttura Amministrativa Assegnataria può procedere a recedere dal patto di collaborazione nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che sia dovuto al Gestore alcun indennizzo o risarcimento, né individuazione di un'area pubblica alternativa.

3. La Struttura Amministrativa Assegnataria vigila sulle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, del presente Regolamento, ricorrendo prioritariamente a procedure negoziate di approfondimento e confronto con il Gestore. Perdurando la ragione di contestazione, la Struttura Amministrativa Assegnataria può procedere con richiami scritti, fino ad arrivare a modificare o, in casi estremi, a recedere dal patto di collaborazione.

Art. 9 – Condizioni finanziarie

1. L'approvazione del progetto presentato dal Gestore per l'area da destinarsi ad Orto Urbano Comunitario, da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria è condizione per la stipula del patto di collaborazione. La realizzazione dell'Orto Urbano è onere del Gestore. L'amministrazione comunale può intervenire con un fondo dedicato alle attività in attuazione del progetto nelle possibili diramazioni di cui all'art. 6 comma 4.

2. La Struttura Amministrativa Assegnataria si riserva di potere intervenire direttamente nella sua realizzazione, applicando il metodo della progettazione partecipata con la comunità locale per giungere a costituire/individuare il Gestore con cui stipulare il patto di collaborazione sulla base di un progetto, secondo le modalità indicate all'art. 6.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

3. Sono a carico del Gestore le spese di gestione e manutenzione delle aree rientranti nell'Orto Urbano Comunitario (consumi, attivazione utenze, analisi del suolo e delle acque, ecc.), nonché le responsabilità verso terzi per danni eventuali a cose e/o persone.

4. Per quanto concerne gli eventuali allacci alla rete idrica, elettrica e fognaria, qualora le condizioni urbanistiche e tecniche lo consentano, la Struttura Amministrativa Assegnataria ne garantisce la disponibilità in prossimità dell'area, tenuto conto del prevalente interesse pubblico dell'Amministrazione alla sua destinazione ad Orto Urbano Comunitario. Restano a carico il Gestore le spese relative alle forniture attivate.

5. La Struttura Amministrativa Assegnataria si riserva la prerogativa di valutare ed intervenire con ulteriori specifici sostegni su progetti ed iniziative progettuali il Gestore legate allo sviluppo dell'Orto Urbano Comunitario in linea con le politiche promosse dall'amministrazione comunale.

6. Il Gestore, nel rispetto del presente Regolamento può partecipare ad eventuali bandi e contributi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che consentano il rafforzamento della capacità di azione dell'orto urbano rispetto al raggiungimento della finalità del progetto comunitario ad esso retrostante, ne possano aumentare l'efficienza e il risparmio di risorse, nonché ridurre le spese di gestione e manutenzione a cui gli ortisti contribuiscono. Opportuna comunicazione dovrà essere data alla Struttura Amministrativa Assegnataria prima della presentazione ed è raccomandato un coinvolgimento/menzione degli attori del patto di collaborazione.

TITOLO III GESTIONE

Art. 10 - Condizioni generali

1. Il Gestore che si prende cura dell'area si connota come soggetto responsabile della gestione dell'area e dello svolgimento del progetto, nel rispetto del presente Regolamento e delle condizioni sottoscritte nel patto di collaborazione.

2. Il Gestore può chiedere agli assegnatari di lotti un contributo economico su base annuale o porzione di anno per la sua sostenibilità e gestione ordinaria nonché un'eventuale componente di investimento sull'area, la cui entità verrà regolarmente comunicata alla Struttura Amministrativa Assegnataria. La quota complessiva annuale, per essere il più in linea possibile con gli intenti del presente Regolamento, dovrà tenere conto dei seguenti criteri di ragionevolezza:

- essere prevalentemente determinata dalla componente di costi di funzionamento (costi necessari) rispetto a quelli di investimento (costi accessori)
- consentire, se previste e se richiesto dall'assegnatario del lotto, il dilazionamento di quote di entrata una tantum, su più periodi di gestione.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

3. La Struttura Amministrativa Assegnataria può avvalersi e rendere disponibile la funzione di Gardeniser, così come definito all'art. 14, comma 5, per facilitare la gestione delle controversie con il Gestore o interne ad essa (se non presente).

4. Il Gestore favorisce l'inclusione sociale e la socializzazione attraverso le seguenti attività:

- a) promuovendo i valori di convivenza, coesione, condivisione e cogestione dell'Orto Urbano Comunitario anche attraverso figure specificatamente dedicate a queste finalità, con particolare riferimento alle categorie di cui all'art.3 comma g del presente regolamento;
- b) condividendo le superfici dei lotti e delle aree condivise con i cittadini in forma singola o associata;
- c) organizzando iniziative socioculturali legate alla tutela ambientale (cura collettiva delle aree verdi del quartiere, iniziative sul tema della gestione sostenibile dei rifiuti, dell'acqua per usi irrigui, dei consumi energetici, educazione ambientale alla vita all'aperto e al consumo responsabile, ecc.), con il coinvolgimento delle scuole e dei cittadini in forma singola o associata.

5. Il Gestore può dotarsi, ottenuta l'approvazione da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria, di:

- a) una recinzione dell'Area destinata ad Orto Urbano Comunitario ottenuta con soluzioni tecniche compatibili con l'ambiente circostante. In tal caso dovranno essere presenti uno o più cancelli di apertura al pubblico secondo un orario concordato con la Struttura Amministrativa Assegnataria, e comunque rendendo accessibile l'area al pubblico nelle ore antimeridiane e fino al tramonto. Tale orario dovrà essere indicato con apposita cartellonistica in prossimità degli accessi;
- b) aree coperte finalizzate al riparo dagli agenti atmosferici e alle attività comunitarie. A tal fine sono consentite coperture rigide e pavimenti amovibili che isolino l'area dal terreno e/o una casetta prefabbricata rimovibile, da realizzare con materiali ecocompatibili, ove possibili indigeni o in legno, pertinente nella forma al contesto architettonico paesaggistico dei luoghi. Le dimensioni delle strutture richieste dovranno essere proporzionali all'estensione dell'area, alle attività che ci vengono svolte, al numero di utenti e devono essere preventivamente autorizzate, in fase di valutazione del progetto o sue variazioni, dalla Struttura Amministrativa Assegnataria attraverso gli uffici competenti;
- c) depositi comunitari per gli attrezzi, amovibili, con caratteristiche di robustezza e capacità adeguate che siano compatibili all'inserimento nel contesto urbano di riferimento;
- d) servizi igienici;
- e) serbatoi, oppure cisterne interrate o seminterrate, per la raccolta e il risparmio della risorsa idrica;
- f) una fornitura elettrica, oppure un generatore di energia o un impianto fotovoltaico per il funzionamento delle eventuali pompe di irrigazione e l'illuminazione dell'area;

6. L'eventuale sentieristica presente dovrà essere lasciata libera per garantire la fruizione dell'area che rimane pubblica e priva di barriere architettoniche ed oggetti e manufatti che ostacolano il passaggio.

7. Ogni nuovo intervento nonché le eventuali modifiche a quelli già esistenti, sono subordinati all'approvazione da parte della Struttura Amministrativa Assegnataria con il conseguente aggiornamento del progetto di Orto Urbano Comunitario.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

8. Dovrà essere consentito l'ingresso di animali domestici, anche di piccole dimensioni, nelle aree comuni e a verde pubblico dell'OUC, mentre ne è vietata la loro introduzione nelle aree coltivate.
9. Le attività svolte nelle aree assegnate non dovranno disturbare la quiete e il riposo delle persone in base alla specifica normativa di riferimento.
10. Non sono consentiti il transito e la sosta dei veicoli nelle aree messe a disposizione per la coltivazione. È consentito l'utilizzo occasionale di mezzi agricoli impiegati per la preparazione della terra e la manutenzione del verde.
11. Tutti i cittadini possono visitare le aree destinate ad Orti urbani Comunitari fruendo degli spazi e dei servizi ricreativi predisposti nelle zone a giardino.
12. Le attività svolte non possono essere finalizzate al conseguimento di alcuna forma di lucro. Sono consentite attività di raccolta fondi, così come disciplinato dall'Art. 7 del Codice del Terzo Settore.
13. Sono interdetti la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta di organismi geneticamente modificati.
14. È interdetta la semina, l'impianto, la coltivazione, la raccolta di fave.
15. Sono da privilegiare tecniche di riciclo dei nutrienti (sovescio) o, in alternativa, possono essere utilizzati ammendanti e concimi organici. È in ogni caso vietato l'uso di fertilizzanti chimici di sintesi.

Art. 11 – Obblighi del Gestore

1. L'area è destinata ad Orto Urbano Comunitario attraverso un atto di amministrazione condivisa dei beni comuni tra la Struttura Amministrativa Assegnataria e il Gestore, come espressione aggregata di cittadini attivi, attraverso un patto di collaborazione stipulato ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani (Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di C.C. n. 51 del 07.12.2023).
2. Il Gestore è tenuto al rispetto del presente Regolamento e delle condizioni contenute nel patto di collaborazione stipulato con la Struttura Amministrativa Assegnataria.
3. Il Gestore si impegna inoltre a:
 - a) garantire con continuità la cura, l'ordine, il decoro e la pulizia dell'area;
 - b) garantire l'uso sostenibile della risorsa idrica promuovendo i sistemi di raccolta delle acque piovane e sistemi di accumulo idrico tramite serbatoi;

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

- c) assicurare che le attività di coltivazione siano attuate per la salvaguardia degli assegnatari, degli utenti dell'area e dell'ambiente;
- d) garantire lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della vigente normativa, promuovendo le attività di compostaggio dei residui vegetali;
- e) garantire la riconsegna dell'area libera da cose alla scadenza del patto di collaborazione;
- f) segnalare alla Struttura Amministrativa Assegnataria le criticità delle alberature risultanti dal verbale di consegna;
- g) facilitare la fruizione dell'area destinata ad Orto Urbano Comunitario alle persone con disabilità, anche segnalando alla Struttura Amministrativa Assegnataria stati di criticità rispetto all'esistenza di ostacoli all'accessibilità dell'area, con riferimento alla Legge Regionale n. 74 del 4 dicembre 1989 e successive modifiche, in seguito alla Legge nazionale del 3 marzo 2009 n. 18 (con particolare riferimento all'art. 9);
- h) valorizzare l'area in armonia al territorio e al paesaggio circostante;
- i) agevolare la partecipazione dei nuovi ortisti a momenti formativi organizzati dalla Struttura Amministrativa Assegnataria, nonché accompagnarli nel conoscere il presente Regolamento, con particolare riferimento ai principi e ai valori contenuti.

4. Al Gestore è fatto obbligo, inoltre, di:

- a) assicurare che i lotti siano coltivati con continuità dagli assegnatari;
- b) garantire adeguata e idonea pubblicità sul territorio ai fini dell'assegnazione dei lotti.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

Art. 12 – Assegnazione dei lotti

1. Ogni assegnatario di un Lotto nell'Orto Urbano Comunitario, denominato "ortista", entra a far parte del patto di collaborazione stipulato tra il Gestore e la Struttura Amministrativa Assegnataria in quanto cittadino attivo in modo personale, spontaneo e gratuito; svolge attività in favore della comunità e nell'interesse generale, nelle modalità concordate al momento della assegnazione del Lotto con il Gestore.

2. Le domande per l'assegnazione di un Lotto in Orto Urbano Comunitario vanno presentate al Gestore nelle modalità specificate nel Regolamento interno; il Gestore, in funzione dei criteri di cui al successivo art. 13 e in coerenza con gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, provvede a redigere e ad aggiornare un apposito elenco pubblico degli assegnatari dei lotti come previsto dal comma 4 del successivo art. 14, i cui criteri di aggiornamento devono essere specificati nel Regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario.

3. Ad ogni assegnatario, o gruppo di assegnatari, può essere assegnato un solo Lotto in Orto Urbano Comunitario, sull'intero territorio di competenza del comune di Anzio.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

4. I richiedenti di un Lotto in un Orto Urbano Comunitario non possono essere proprietari, o avere disponibilità d'uso a qualsiasi titolo, di altri terreni coltivabili su area pubblica o privata all'interno del territorio del comune di Anzio.

Art. 13 - Criteri di assegnazione dei lotti in un Orto Urbano Comunitario

1. Qualora le richieste siano superiori rispetto al numero di lotti coltivabili sarà formata una graduatoria di assegnazione, secondo i criteri e punteggi che il Gestore specifica nel proprio Regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario, garantendo la presenza di quelli sotto riportati:

a) prossimità dell'abitazione all'area destinata a Orto Urbano Comunitario, per disincentivare gli spostamenti con i mezzi trasporto per raggiungere l'Orto Urbano Comunitario e garantire una maggiore sostenibilità al progetto: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;

b) partecipazione alle attività per la gestione comune dell'area: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti;

c) condizione di fragilità sociale con particolare riferimento all'art.3 comma g) del presente regolamento, in accordo e sinergia anche con le priorità evidenziate dai servizi sociali e comunali sul territorio di riferimento: è attribuito un punteggio fino a un massimo di 20 punti concordati con gli enti preposti;

d) per ogni semestre di presenza nella lista di attesa verranno assegnati 5 punti, per un massimo di 30 punti.

A parità di punteggio l'area sarà assegnata secondo l'ordine cronologico di iscrizione del Gestore e di presentazione della domanda.

2. Al fine di favorire nel tempo l'accesso ai Lotti al maggior numero possibile di cittadini, il Gestore potrà prevedere nel proprio Regolamento interno la modalità in cui si intende implementare il principio di avvicendamento dei Lotti assegnati che il presente Regolamento prevede come elemento di accessibilità dell'Orto Urbano Comunitario. La durata dell'avvicendamento, quindi il limite massimo di tempo dopo il quale l'assegnatario di un Lotto dovrà lasciare il posto a un nuovo assegnatario, potrà tenere conto del numero di persone in lista di attesa. Il periodo di assegnazione del Lotto non potrà essere inferiore ai 4 anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento, per consentire all'assegnatario del Lotto di potere di maturare le risorse in termini di tempo e *know how* necessario per l'attività orticola. Il precedente assegnatario del Lotto, se lo desidera, potrà ripresentare domanda ed essere inserito nella eventuale graduatoria di attesa per l'assegnazione di un nuovo Lotto.

Art. 14 - Conduzione del Lotto in Orto Urbano Comunitario

1. Il Gestore al momento dell'assegnazione trasmette al singolo assegnatario copia del Regolamento interno dell'Orto Urbano Comunitario, del presente Regolamento, del patto di collaborazione tra Il Gestore e la Struttura Amministrativa Assegnataria. Tali documenti sono condivisi con la Struttura Amministrativa Assegnataria e pubblicati sul sito istituzionale del Gestore in cui viene riportato e

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

aggiornato con cadenza annuale anche il numero totale dei lotti destinati a orto e il numero di quelli assegnati, nel rispetto della normativa sulla privacy.

2. L'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario non può essere trasferita a terzi.

3. Il Lotto in Orto Urbano Comunitario deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario di cui all'art. 2, eventualmente coadiuvato da altri collaboratori. Nel caso di orti condivisi, i soggetti assegnatari possono collaborare alle attività agricole come previsto dal Regolamento interno del Gestore. La sospensione della coltivazione è consentita solo per impedimento temporaneo dell'affidatario per un massimo di 3 mesi, previa comunicazione al Gestore entro 30 giorni dall'impedimento. Trascorsi i 3 mesi, Il Gestore può attivare misure di supporto e sostegno per la ripresa della coltivazione per ulteriori 3 mesi, oppure provvedere alla sostituzione dell'assegnatario secondo il proprio Regolamento interno.

4. Il Gestore ha il compito di trasmettere l'elenco degli assegnatari dei lotti in Orto Urbano Comunitario, oltre all'eventuale lista di attesa, unitamente al rapporto annuale sulle attività alla Struttura Amministrativa Assegnataria.

5. Il Gestore può individuare al proprio interno una o più persone che svolgano la funzione di Gardeniser, una funzione interna educativa e di supporto, che accompagni lo sviluppo della qualità dell'azione degli ortisti e l'interazione propositiva nei confronti di tutti i cittadini, delle realtà del terzo settore impegnate sul territorio e delle istituzioni di prossimità.

Art. 15 - Revoca dell'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario

1. Oltre che nell'ipotesi contemplata all'art. 14 comma 3, il Gestore provvederà alla revoca dell'assegnazione del Lotto in Orto Urbano Comunitario, qualora si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

- a) sospensione della coltivazione per un periodo superiore ai 3 mesi, senza che ne sia data comunicazione dei motivi al Gestore ;
- b) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
- c) gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento o del Regolamento interno del Gestore;
- d) sub-affidamento a titolo oneroso, parziale o totale a terzi;
- e) turbativa della convivenza civile;
- f) per mancata continuità alla partecipazione delle attività associative, secondo le modalità previste dal Regolamento interno del Gestore.

2. In caso di rinuncia da parte dell'assegnatario o di revoca da parte del Gestore, che devono avvenire in forma scritta o in forma elettronica da conservare per almeno 24 mesi, il Lotto in Orto Urbano Comunitario rientra nell'immediata disponibilità del Gestore per una nuova assegnazione.

3. In caso di decesso di uno dei componenti di un gruppo di assegnatari, qualora presenti, gli altri componenti hanno diritto a richiedere la prosecuzione nella conduzione del Lotto. In mancanza di

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

altri componenti del gruppo di assegnatari, il Lotto rientra nell'immediata disponibilità del per una nuova assegnazione.

4. La revoca dell'area al Gestore o la decadenza della stessa determina la decadenza delle assegnazioni di lotti effettuate dal Gestore.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 – Responsabilità civile

1. Il Gestore risponde dei danni arrecati a terzi, manlevando la Struttura Amministrativa Assegnataria da qualsivoglia danno e/o spesa e/o costo, anche processuale, derivante dall'azione del terzo danneggiato.

2. Nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata nei confronti della Struttura Amministrativa Assegnataria per i danni subiti dal Gestore e dagli assegnatari per eventi lesivi incorsi nell'area causati da animali, persone, cose o eventi atmosferici, ad esclusione dei danni subiti per eventi lesivi causati dal verde verticale presente nell'area che resta di competenza della Struttura Amministrativa Assegnataria.

3. Il Gestore, oltre che per fatti lesivi ad essa imputabili, risponde in solido con gli assegnatari dei danni provocati a terzi nell'esercizio delle attività connesse alla conduzione dei lotti di un Orto Urbano Comunitario. L'Assegnatario risponde esclusivamente dei fatti lesivi derivanti dalle attività connesse alla conduzione del Lotto.

4. Il Gestore deve attivare apposita assicurazione di durata pari a quella del patto di collaborazione contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). La Struttura Amministrativa Assegnataria è da considerarsi indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal Gestore.

Art. 17 – Controlli e sanzioni

1. La Struttura Amministrativa Assegnataria dell'area provvede al controllo sul corretto e conforme utilizzo delle aree ad Orto Urbano Comunitario.

2. In caso di accertata violazione del patto di collaborazione, oppure in seguito a rilevata inosservanza del presente Regolamento, valutata la gravità dell'infrazione, la Struttura Amministrativa Assegnataria diffida il Gestore mediante PEC, a rimuovere le cause della violazione ovvero a conformarsi agli obblighi entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Perdurando l'inadempienza oltre tale data, la Struttura Amministrativa Assegnataria procede con l'adozione di un provvedimento di decadenza ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

Pec – protocollo.comuneanzio@pec.it

www.comune.anzio.roma.it

Per corrispondenza: Piazza C. Battisti n°25 00042 Anzio (RM)



Art. 18 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.